

A.I.C.A AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI

DELIBERAZIONE n. 2 del 30.07.2021

Oggetto: Conferimento mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'A.I.C.A., Dott. Castaldi Gerardino, per procedere con la sottoscrizione del contratto di affitto del ramo di azienda con la Curatela Fallimentare della Girgenti Acque Spa.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 13:30, nei locali dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, si è riunita l'Assemblea degli Enti consorziati giusta nota di convocazione d'urgenza inviata a mezzo pec del 29 luglio 2021 – ore 14:47 con ordine del giorno "Servizio Idrico Integrato. Comunicazioni e determinazioni".

Sono presenti i rappresentanti degli Enti consorziati, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato, come di seguito specificato:

N.	Ente Consorziato	Presente / Assente	Quota di Rappresentanza	Quote
1	Agrigento	Presente	15,04%	15,04
2	Aragona	Presente	2,39%	2,39
3	Calamonaci	Assente	0,33%	
4	Caltabellotta	Presente	0,89%	0,89
5	Campobello di Licata	Presente	2,47%	2,47
6	Canicatti	Presente	9,06%	9,06
7	Casteltermini	Assente	2,00%	
8	Castrofilippo	Assente	0,71%	
9	Cattolica Eraclea	Presente	0,91%	0,91
10	Comitini	Assente	0,24%	
11	Favara	Assente	8,27%	
12	Grotte	Presente	1,42%	1,42
13	Joppolo Giancaxio	Presente	0,30%	0,30
14	Licata	Assente	9,27%	
15	Lucca Sicula	Assente	0,46%	
16	Montallegro	Presente	0,64%	0,64
17	Montevago	Presente	0,74%	0,74
18	Naro	Assente	1,91%	
19	Palma di Montechiaro	Assente	5,63%	
20	Porto Empedocle	Presente	4,19%	4,19
21	Racalmuto	Presente	2,04%	2,04
22	Raffadali	Presente	3,26%	3,26
23	Ravanusa	Assente	2,87%	
24	Realmonte	Assente	1,15%	
25	Ribera	Presente	4,71%	4,71
26	Sambuca di Sicilia	Presente	1,47%	1,47
27	San Biagio Platani	Assente	0,80%	
28	San Giovanni Gemini	Assente	2,04%	
29	Santa Elisabetta	Presente	0,59%	0,59
30	Sant'Angelo Muxaro	Presente	0,32%	0,32
31	Sciacca	Presente	10,25%	10,25
32	Siculiana	Assente	1,11%	



Servizio clienti:
+39 0922 441 539 | +39 0922 18 35 793
Fax: +39 0922 441 877
Numero Verde Pronto Intervento:
800 600 309
Numero Verde Nuovi Allacciamenti
e disattivazioni: 800 555 506

33	Villafranca Sicula	Assente	0,36%	
----	--------------------	---------	-------	--

Presiede l'Assemblea il Sindaco Dott. Alfonso Provvidenza, Presidente dell'Azienda Idrica Comuni Agrigentini e svolge le funzioni di Segretario Il Dott. Enzo Iacono dell'ATI Idrico AG9.

Si dà atto che la seduta assembleare si svolge in modalità mista (in presenza e in videoconferenza).

Il Presidente, constatato che risultano presenti n. 18 Comuni su n. 33 per una quota di partecipazione pari a 60,69, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente punto posto all'ordine del giorno: Servizio Idrico Integrato. Comunicazioni e determinazioni".

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- ✓ Il Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento è stato affidato con gara ad evidenza pubblica dall'ex Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento alla associazione temporanea d'impresе Girgenti Acque poi trasformata in Girgenti Acque s.p.a. con delibera commissariale n. 1 del 18.01.2007;
- ✓ con la Girgenti Acque S.p.A. è stata sottoscritta la Convenzione di gestione del 27.11.2007 rep. N. 29374;
- ✓ ai sensi della L.R. 11 agosto 2015 n. 19, l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, ATI AG9, è subentrata nelle funzioni già attribuiti al Consorzio d'Ambito di Agrigento nella qualità di governo d'ambito (EGA) deputato, inoltre, alle funzioni e ai compiti per il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua;
- ✓ l'Assemblea dei Rappresentanti, nella seduta del 23 novembre 2018, ha disposto la dichiarazione di risoluzione della Convenzione di gestione stipulata con la Girgenti Acque S.p.A., notificata alla stessa, in uno con atto del Presidente dell'ATI del 06.12.2018 "risoluzione della Convenzione del S.I.I., il 07.12.2018, per gravi inadempimenti aggravati dall'interdittiva antimafia del 16.11.2018 della Prefettura di Agrigento;
- ✓ con Decreto n. 34829 del 27 novembre 2018 del Prefetto di Agrigento, è stata disposta la prosecuzione della Convenzione di Gestione sottoscritta in data 27.11.2007 rep. n. 29374, fino all'entrata in vigore di nuove modalità di gestione del S.I.I., per i ventisette comuni agrigentini di cui alla Convenzione stessa, in applicazione della misura straordinaria di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, ed è stato nominato il Commissario prefettizio per la temporanea e straordinaria gestione della società interdetta;
- ✓ con sentenza del Tribunale di Palermo – sezione Fallimentare – n. 29/2021 del 16 marzo 2021 è stato dichiarato lo stato di insolvenza della Girgenti Acque S.p.A. e disposto, previa nomina del Giudice Delegato, che la gestione dell'impresa venisse affidata al Commissario Giudiziale, ferma restando l'attività svolta dai Commissari Prefettizi limitatamente all'esecuzione del S.I.I.;
- ✓ con Decreto n. 65/2021 del 10 giugno 2021 è stato dichiarato il fallimento della Girgenti Acque S.p.A.;
- ✓ con provvedimento del 09 luglio 2021 il Prefetto di Agrigento ha disposto la cessazione della misura straordinaria di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 nei confronti delle società interdette e la conseguente cessazione dell'incarico del Commissario Prefettizio, con decorrenza dal 2 agosto 2021, affinché i competenti organi fallimentari, in accordo con l'ATI, potessero adottare le iniziative di competenza;
- ✓ nel Decreto del Tribunale di Palermo – sezione Fallimentare – del 13.07.2021 è stata evidenziata "l'impraticabilità dell'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 104 l.f., per l'assenza dell'equilibrio finanziario che pregiudicherebbe gravemente i creditori ed aggraverebbe la condizione deficitaria che le finalità proprie della procedura concorsuale impongono di bloccare";



Servizio clienti:
+39 0922 441 539 | +39 0922 18 35 793
Fax: +39 0922 441 877
Numero Verde Pronto Intervento:
800 600 309
**Numero Verde Nuovi Allacciamenti
e disattivazioni:** 800 555 506

- ✓ nella riunione, richiesta dell'Ati con nota n. 6157 del 14/07/2021 che si è svolta in data 22/07/2021 presso l'Ufficio del Giudice delegato al fallimento, è stata ribadita la volontà del Giudice di non concedere l'esercizio provvisorio;
- ✓ in relazione a detta conclusione, nella riunione che si è tenuta in pari data presso la Presidenza della Regione, il Prefetto di Agrigento, considerate le problematiche riguardanti lo svolgimento del servizio derivanti dallo stato di fallimento della Girgenti Acque, e l'approssimarsi della data di cessazione del servizio stesso, ha comunicato l'imminente dichiarazione dello stato di emergenza;
- ✓ pertanto, al fine di evitare l'interruzione del servizio idrico integrato, l'ATI AG9, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6 del 21.07.2021, ha dato mandato di predisporre tutti gli atti occorrenti per l'affidamento ad A.I.C.A del SII nei comuni dell'Ambito serviti dalla Gestione Commissariale;
- ✓ con nota n. 48456 del 28.07.2021 il Prefetto di Agrigento ha trasmesso all'ATI la nota inviata al Presidente della Regione Siciliana, con la quale rappresenta lo stato di grave criticità inerente alla gestione del SII nella Provincia di Agrigento, a seguito del fallimento della Girgenti Acque S.p.A. e della cessazione della gestione commissariale prevista per il 2 agosto 2021, che potrebbe determinare "conseguenze allarmanti per l'ordine e la sicurezza pubblica e sotto il profilo sanitario in considerazione dell'epidemia in corso".

Considerato che:

- ✓ Con Delibera dell'Assemblea n. 9 del 27/09/2019 è stata approvata la scelta della nuova forma di gestione del SII, attraverso la costituzione di una Azienda Speciale Consortile, ai sensi dell'art. 4, comma 13 della Legge Regionale n. 19 dell'11 agosto 2015 "Disciplina in materia di Risorse Idriche", pubblicata sulla GURS n. 34 del 21/08/2015, in linea con l'art. 149 bis del D.Lgs. 152/2006;
- ✓ Con Delibera dell'Assemblea n. 11 del 29/12/2020 è stato approvato l'aggiornamento del Piano d' Ambito, che prevede l'affidamento del SII all'Azienda Speciale Consortile;
- ✓ Con atto notarile del 9/07/2021 Rep. 7183 Racc 76 registrato in Agrigento il 13/07/2021 al n. 3830, è stata costituita l'Azienda Speciale Consortile "Azienda Idrica Comuni Agrigentini" – "A.I.C.A.
- ✓ In data 26/07/2021 la Luel Srl, incaricata giusto provvedimento dell'ATI n. 21 del 03/05/2021, ha trasmesso con pec assunta al prot. dell'ATI n. 6569 la bozza di Relazione ex art 34 c. 20 D.L. 179/2021, per l'affidamento in modalità *in house providing* del servizio idrico integrato alla Azienda Idrica Comuni Agrigentini (A.I.C.A.);
- ✓ In data 28/07/2021, detta bozza di relazione ex art. 34 D.L: 179/2021 è stata trasmessa al gruppo ministeriale del MATTM, che supporta l'ATI nella fase di espletamento delle procedure inerenti all'affidamento del servizio, nell'ambito del progetto "Mettiamoci in riga" – Linea di intervento L7 sub attività A.7.5.2.
- ✓ Con Determinazione n. 28 del 26/07/2021, l'ATI ha affidato il servizio di asseverazione del Piano Economico Finanziario del SII, previsto dall'art. 149 del D. Lgs. 152/2006, ad una società accreditata;

Considerato che l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, in data 30/07/2021, ha deliberato di:

- Approvare l'allegato schema di Convenzione di gestione tra l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento ed il Gestore Unico del servizio idrico integrato, Azienda Idrica Comuni Agrigentini – AICA;
- Disporre l'affidamento e l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza sotto riserva di legge della gestione Servizio Idrico Integrato all'Azienda Speciale Consortile AICA, nelle more della definizione della Relazione ex art. 34 D.L. 179/20123 e dell'asseveramento del PEF;

Visti i due decreti del 28.07.2021 del Giudice delegato del Tribunale di Palermo (sezione fallimentare) (allegati alla presente) con i quali autorizza, in surroga al Comitato dei creditori, i Curatori dei fallimenti di Girgenti Acque



Servizio clienti:
+39 0922 441 539 | +39 0922 18 35 793
Fax: +39 0922 441 877
Numero Verde Pronto Intervento:
800 600 309
Numero Verde Nuovi Allacciamenti
e disattivazioni: 800 555 506

spa e di Hydortecne Srl a stipulare il contratto di affitto di azienda alle condizioni indicate in parte motiva e autorizza i Curatori a procedere all'apposizione dei sigilli ex art. 84 l.f. e ad intraprendere la procedura di licenziamento collettivo, ove non si dovesse pervenire alla stipula del contratto;

Premesso e considerato quanto sopra

PROPONE

di approvare, in riferimento al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Servizio Idrico Integrato. Comunicazioni e determinazioni" il conferimento mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'A.I.C.A., Dott. Castaldi Gerardo, per procedere con la sottoscrizione del contratto d'affitto del ramo di azienda con la Curatela Fallimentare della Girgenti Acque S.p.a.

Il Presidente
Dott. Alfonso Provvienza

Il Presidente apre la discussione ed illustra ai Signori Sindaci lo stato di fatto in merito alle interlocuzioni con la Curatela Fallimentare della Girgenti Acque S.p.A. per l'affitto del ramo di azienda della società, atteso che, com'è ampiamente noto, il prossimo 2 agosto 2021 cesserà la gestione commissariale del S.I.I. affidata da S.E. il Prefetto di Agrigento all'Avv. Dall'Aira (dimessosi dalla carica) e all'Ing. Venuti.

In particolare, viene illustrato il contenuto dei due decreti del Giudice delegato del Tribunale di Palermo che:

- "autorizza, in surroga al Comitato dei creditori, i Curatori dei fallimenti di Girgenti acque spa e di Hydortecne srl a stipulare il contratto di affitto di azienda alle condizioni indicate in parte motiva;
- autorizza sin d'ora i Curatori a procedere all'apposizione dei sigilli ex art. 84 l.f. e ad intraprendere la procedura di licenziamento collettivo, ove non si dovesse pervenire alla stipula del contratto".

Vengono evidenziate le diverse criticità presenti nella proposta di accordo e, in particolare, quelle connesse con il pagamento del canone e il mantenimento da parte della Curatela della proprietà dei DATABASE e dei server delle società fallite.

Inoltre, viene confermata la volontà da parte di AICA di non accettare le condizioni proposte dalla Curatela per il "mandato all'incasso" dei crediti pregressi.

Interviene il Presidente del C.d.A. Castaldi che conferma quanto affermato dal Presidente Provvienza e, inoltre, mette in evidenza che lo schema di contratto presenta ulteriori criticità tra le quali quella relativa alla data del versamento della somma per l'affitto.

In merito alle questioni succitate, i Sindaci concordano che l'AICA debba chiederne la modifica stabilendo che il versamento dell'affitto debba essere effettuato dopo un congruo lasso temporale e che l'anagrafica delle utenze idriche venga consegnata entro il 2 agosto del 2021.

Un altro argomento fondamentale da chiarire è la decorrenza della data delle fatture, in quanto, secondo il Commissario Venuti, per gli incassi della nuova gestione farebbe fede la data di emissione, per cui anche il consumo precedente deve essere incassato dalla nuova gestione.

Dopo un ampio dibattito, l'assemblea ritiene necessario avere un confronto con la Curatela Fallimentare al fine di ottenere la consegna immediata dell'anagrafica delle utenze idriche, fondamentale per la fatturazione che dovrà effettuare l'AICA, e di postergare il versamento della somma per l'affitto.

L'ASSEMBLEA DEGLI ENTI CONSORZIATI

Dopo ampio e approfondito dibattito, pone ai voti la proposta del Presidente di cui all'o.d.g. e, viste le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti, visto lo statuto dell'Aica, Azienda Consortile Speciale ai sensi e per gli effetti degli art. 31 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), all'unanimità dei presenti pari a 60,69 quote,




Servizio clienti:
+39 0922 441 539 | +39 0922 18 35 793
Fax: +39 0922 441 877
Numero Verde Pronto Intervento:
800 600 309
**Numero Verde Nuovi Allacciamenti
e disattivazioni:** 800 555 506

DELIBERA

di approvare il "Conferimento mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'A.I.C.A., Dott. Castaldi, per procedere con la sottoscrizione del contratto di affitto del ramo di azienda anche ai sensi dell'art. 2112 c.c., purchè si riesca ad avere un posticipo del pagamento del canone di locazione ed un chiarimento in merito alla proprietà del DATABASE"
e rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva".

Il Presidente
Dott. Alfonso Providenza



R.F. n. 58/2021



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento: HYDORTECNE srl (n. 57/2021)

Giudice delegato: dott.ssa Vittoria Rubino

Curatori: avv. GIOVANNI BATTISTA COA; dott. FILIPPO LO FRANCO; avv. VITTORIO VIVIANI

Il g.d.,

premessò il provvedimento del Giudice delegato del 28.7.2021, emesso a seguito del parere negativo reso dai Curatori, in data 27.7.2021, sulla “controproposta” dell’ATI AG9 e dell’AICA;

letta la nota pervenuta in data 29.7.2021 alle ore 10,19 dall’ATI AG9 e dall’AICA ed il successivo riscontro dei Curatori, nel quale questi ultimi hanno preso atto dell’adesione dell’AICA al pagamento del canone di € 15.000,00 oltre IVA mensili, e hanno specificato che nello stesso canone è incluso l’uso di 4 stanze degli uffici, necessarie per il deposito della documentazione (contabile e non) di pertinenza delle società fallite;

preso atto di un’ulteriore nota dell’ATI Ag9 e dell’AICA pervenuta sempre in data 29.7.2021 alle ore 19,54, nella quale viene indicato Notaio, giorno e ora della stipula del contratto di affitto di azienda “*come specificato nella vostra ultima proposta*”;

interloquito su *teams* con i Curatori;

preso atto che l’AICA nella nota pervenuta nella mattina del 29.7.2021 ha dichiarato di “rinunciare” al mandato all’incasso, salva l’adesione della Curatela

alle condizioni dalla stessa proposte di una provvigione al 40% con pagamento a sei mesi;

considerato, dunque, che al fine di scongiurare l'interruzione del servizio idrico integrato della Provincia di Agrigento, di mantenere i livelli occupazionali e di rendere maggiormente proficua la futura liquidazione dei beni, si ritiene di poter autorizzare la stipula del contratto di affitto di azienda con l'AICA, con il consenso dell'ATI Ag9, purchè siano inserite nel contratto clausole in conformità all'art. 104bis, comma 3, l.f. che tutelino il diritto della Curatela di procedere all'ispezione dell'azienda e che garantiscano la massa dei creditori da eventuali inadempimenti contrattuali dell'Affittuaria, assicurando il regolare pagamento dei canoni di locazione, e segnatamente:

- durata di mesi 3 con possibilità di proroga, per una sola volta e per il tempo massimo di ulteriori 3 mesi, solo previa autorizzazione espressa del Giudice Delegato alla procedura;
- la previsione che il contratto abbia ad oggetto i rami aziendali delle fallite, composti dal personale, dai beni immateriali, certificazioni di qualità, sistemi informatici, procedure e licenze, autorizzazioni e quant'altro necessario alla gestione delle imprese ed aventi per scopo sociale quelli delle società fallite, nonché dai beni mobili, mobili registrati ed attrezzature di cui agli elenchi e registri cespiti sì come forniti dal Commissario Prefettizio;
- la previsione che alla scadenza del contratto o nell'ipotesi di sua risoluzione l'affittuaria dovrà restituire immediatamente l'azienda entro il termine massimo di giorni 5, lasciando i beni ed i locali liberi da persone e cose che non siano di pertinenza delle aziende locate, il tutto pena l'applicazione di una penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- la previsione del divieto di subaffitto dei rami aziendali e dell'obbligo dell'affittuaria di gestire i rami aziendali senza alterarne la composizione e senza mutarne la destinazione per l'esclusivo svolgimento dell'attività;

- corresponsione di un canone locativo di € 15.000,00 mensili oltre IVA, da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 del mese, ivi incluso il primo canone che verrà corrisposto entro e non oltre il giorno 5.8.2021 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alle procedure fallimentari nella misura di 13.000,00 euro oltre IVA alla procedura relativa a Girgenti acque spa (rf 57/2021) e di euro 2.000,00 oltre IVA a Hydortecne srl (rf 58/2021), ferma restando la possibilità della Curatela di ribaltare al nuovo Gestore eventuali oneri, ad oggi non predeterminabili e noti, che dovessero spettare alla Proprietà dei locali in ragione dei contratti locativi in corso;
- la previsione di clausola risolutiva espressa nell'ipotesi di mancato pagamento del singolo canone alla sua scadenza e di inadempimento, totale o parziale, ad una qualsiasi clausola del contratto;
- il passaggio diretto ed immediato di tutti i lavoratori, nessuno escluso (ciò tenuto conto delle previsioni dell'articolo 173 del Dlgs. 152/2006, nonché dell'articolo 2112 c.c. e senza la preventiva procedura delineata dall'art. 47 della legge 428/1990);
- il trasferimento alla conduttrice delle scorte di magazzino, con obbligo della stessa di corrispondere alla Curatela, all'atto dell'utilizzo dei beni, il prezzo indicato nell'inventario offerto dal Commissario prefettizio; a tale scopo sarà fatto obbligo alla conduttrice di comunicare mensilmente l'elenco dei beni utilizzati e di eseguire, entro i 10 gg. successivi, il pagamento del corrispettivo;
- la possibilità per la Curatela di proseguire, in costanza di affitto di azienda, la redazione dell'inventario fallimentare;
- la previsione che la consegna dei rami aziendali alla conduttrice dovrà essere effettuata dal commissario prefettizio, attuale responsabile della gestione del SII, dandosi atto, al contempo, che anche la consegna degli impianti e delle reti dovrà essere condotta dallo stesso Commissario Prefettizio, ferma restando la legittimazione in capo alla Curatela di partecipare alle relative operazioni, al fine

di risolvere in contraddittorio eventuali conflitti e contrasti, e ciò a tutela degli interessi dei creditori;

- l'obbligo in capo ad AICA di trasmettere, all'esito delle operazioni di consegna dei beni aziendali da parte del Commissario Prefettizio, ed entro 5 giorni dalla conclusione di tali operazioni, l'elenco di tutti i cespiti, materiali ed immateriali, ricogniti, con l'espressa indicazione di eventuali difformità rispetto a quelli indicati negli elenchi forniti dal medesimo Commissario ed allegati all'atto di affitto;

- Restano espressamente esclusi dal contratto, tutti i crediti maturati in data anteriore alla stipula del contratto, l'immobile di proprietà di Girgenti acque spa sito in Naro NCEU fg 64 p.lle 1219 sub 4 e p.lla 1220 sub 3, le disponibilità liquide delle società fallite, i rapporti bancari ivi inclusi quelli gestiti dal Commissario prefettizio, le partecipazioni detenute in altre società, i ratei ed i risconti nonché tutti i debiti delle società fallite, sorti o comunque riferibili al periodo anteriore alla data di efficacia del contratto di affitto, compresi i debiti verso il personale e tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trattamento di fine rapporto, mensilità aggiuntive maturate e non fruite, ferie e permessi residui alla data di trasferimento, eventuali straordinari, premi, differenze retributive a qualsiasi titolo riconosciute ai lavoratori per effetto di prestazioni rese fino alla data di stipula del contratto e non erogate;

- l'esclusione per i Fallimenti di ogni responsabilità ed obbligo nei confronti della conduttrice nell'ipotesi in cui, per un qualsiasi motivo, la Proprietà dei locali dovesse invocare o richiedere la risoluzione delle locazioni in corso;

- l'esclusione per i Fallimenti di ogni responsabilità ed obbligo nei confronti della conduttrice, della Proprietà dei locali, dei dipendenti e/o terzi per l'uso degli immobili;

- la previsione che l'importo indicato a titolo di canone mensile include l'uso della Curatela di alcuni spazi (almeno 4 stanze) degli uffici, onde consentire la

conservazione delle scritture e documentazione (contabile e non) di pertinenza dei fallimenti;

- la previsione che i canoni e le prestazioni periodiche per la erogazione di qualsiasi fornitura e somministrazione (a titolo esemplificativo: acqua, luce, telefono, gas) siano ad esclusivo carico dell’Affittuaria, che si obbliga a pagarli direttamente agli enti interessati e, qualora i rapporti siano sospesi o risolti anche per morosità, a stipulare direttamente i relativi contratti con gli Enti erogatori;
- la previsione che i rapporti di conto corrente intrattenuti dalle società fallite non fanno parte del perimetro aziendale oggetto dell’affitto;
- l’obbligo della conduttrice di assicurare la continuità dei contratti assicurativi in corso (a titolo esemplificativo ma non esaustivo RCA, polizze infortuni, RCT, etc...), provvedendo al pagamento dei premi;
- la previsione dell’esclusione del diritto di prelazione e che la retrocessione dell’azienda non comporti la responsabilità della procedura per debiti maturati sino alla retrocessione (art. 104*bis* ult. comma);
- la previsione che tutte le spese del contratto, comprese quelle notarili, di bollo e di registro, saranno a carico esclusivo dell’affittuaria;
- la previsione di un articolo da denominare “Diritto di ispezione e dovere di collaborazione”, contenente l’onere della Società Affittuaria di gestire le aziende senza modificarne la originaria destinazione e in modo da garantire l’efficienza dell’organizzazione e dei beni, attraverso il buon mantenimento di tutte le attrezzature rinvenute nello stato in cui si trovano e salvo il normale degrado d’uso, provvedendo alla loro manutenzione. A seguito della stipula del contratto l’affittuaria acconsente fin da ora che i dipendenti delle aziende affittate, appositamente individuati dalla Curatela, collaborino con il Fallimento nelle controversie pendenti tra le Società fallite e i soggetti terzi e, più in generale, nella gestione degli aspetti amministrativi e contabili delle medesime società, fornendo, a tal fine, le idonee strutture logistiche e le necessarie attrezzature strumentali. In particolare, l’Affittuaria si impegna, a seguito della stipula del presente contratto,

a consentire che, a richiesta delle Curatele, almeno due unità di personale, espressamente designate dalle Curatele, con adeguate conoscenze ed esperienze contabile e giuridica, prestino la propria collaborazione in favore delle procedure fallimentari in occasione degli accessi ad opera dei Curatori e dei relativi coadiutori senza onere alcuno a carico delle medesime Curatele. Le Curatele, purché concordati con l'affittuario, potranno inoltre procedere a controlli, ispezioni e verifiche gestionali e contabili delle aziende affittate, previo preavviso di 3 giorni, onde rilevare le modalità di esercizio dell'attività, la manutenzione dei beni e delle attrezzature ivi esistenti;

- il Foro competente per qualsivoglia controversia corrispondente al Tribunale di Palermo;
- la previsione che la Curatela mantenga la proprietà dei DATABASE e dei *server* delle società fallite e che in qualunque momento possa accedere ai sistemi informatici per gli scopi del proprio ufficio, con facoltà dell'affittuaria di utilizzare gli stessi strettamente per il periodo locativo con divieto di eseguirne *backup* totali o parziali e con divieto di alterare il loro contenuto;
- l'onere a carico dell'Affittuaria di eseguire tutte le comunicazioni previste dalla legge per il subentro nelle licenze, autorizzazioni, concessioni e quant'altro richiesto e necessario per la prosecuzione dell'attività d'impresa;
- la previsione che eventuali migliorie e addizioni non saranno riconosciute all'affittuaria, né la stessa potrà maturare alcunché a titolo di indennità sostitutiva dell'avviamento commerciale e del suo eventuale incremento;
- divieto di utilizzare i segni distintivi delle società fallite;
- rilevata, infine, la possibilità di apportare integrazioni e modifiche alle predette condizioni che tuttavia non siano in contrasto con la disciplina concorsuale e che non arrechino un maggiore aggravio economico per la Curatela; rilevato, infine, che - come più volte ribadito - la gestione del Commissario Prefettizio del SII della Provincia di Agrigento terminerà il prossimo 2 agosto 2021, è necessaria che il Giudice delegato autorizzi sin d'ora i Curatori a

procedere con l'apposizione dei sigilli, ex art. 84 l.f., e ad intraprendere la procedura di licenziamento collettivo, ove non si dovesse stipulare il predetto contratto di affitto di azienda;

visto l'art. 104**bis** l.f. e l'art. 41 l.f.

pqm

autorizza, in surroga al Comitato dei creditori, i Curatori dei fallimenti di Girgenti acque spa e di Hydortecne srl a stipulare il contratto di affitto di azienda alle condizioni indicate in parte motiva;

autorizza sin d'ora i Curatori a procedere all'apposizione dei sigilli ex art. 84 l.f. e ad intraprendere la procedura di licenziamento collettivo, ove non si dovesse pervenire alla stipula del contratto.

Si comunichi.

Palermo, 29/07/2021

Il giudice delegato

Vittoria Rubino

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

R.F. n. 57/2021



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento: GIRGENTI ACQUE SPA (n. 57/2021)

Giudice delegato: dott. Vittoria Rubino

Curatori: avv. GIOVANNI BATTISTA COA; dott. FILIPPO LO FRANCO; avv. VITTORIO VIVIANI

Il g.d.,

premesso il provvedimento del Giudice delegato del 28.7.2021, emesso a seguito del parere negativo reso dai Curatori, in data 27.7.2021, sulla “controproposta” dell’ATI AG9 e dell’AICA;

letta la nota pervenuta in data 29.7.2021 alle ore 10,19 dall’ATI AG9 e dall’AICA ed il successivo riscontro dei Curatori, nel quale questi ultimi hanno preso atto dell’adesione dell’AICA al pagamento del canone di € 15.000,00 oltre IVA mensili, e hanno specificato che nello stesso canone è incluso l’uso di 4 stanze degli uffici, necessarie per il deposito della documentazione (contabile e non) di pertinenza delle società fallite;

preso atto di un’ulteriore nota dell’ATI Ag9 e dell’AICA pervenuta sempre in data 29.7.2021 alle ore 19,54, nella quale viene indicato Notaio, giorno e ora della stipula del contratto di affitto di azienda “*come specificato nella vostra ultima proposta*”;

interloquuto su *teams* con i Curatori;

preso atto che l’AICA nella nota pervenuta nella mattina del 29.7.2021 ha dichiarato di “rinunciare” al mandato all’incasso, salva l’adesione della Curatela

alle condizioni dalla stessa proposte di una provvigione al 40% con pagamento a sei mesi;

considerato, dunque, che al fine di scongiurare l'interruzione del servizio idrico integrato della Provincia di Agrigento, di mantenere i livelli occupazionali e di rendere maggiormente proficua la futura liquidazione dei beni, si ritiene di poter autorizzare la stipula del contratto di affitto di azienda con l'AICA con il consenso dell'ATI Ag9, purchè siano inserite nel contratto clausole in conformità all'art. 104*bis*, comma 3, l.f. che tutelino il diritto della Curatela di procedere all'ispezione dell'azienda e che garantiscano la massa dei creditori da eventuali inadempimenti contrattuali dell'Affittuaria, assicurando il regolare pagamento dei canoni di locazione, e segnatamente:

- durata di mesi 3 con possibilità di proroga, per una sola volta e per il tempo massimo di ulteriori 3 mesi, solo previa autorizzazione espressa del Giudice Delegato alla procedura;
- la previsione che il contratto abbia ad oggetto i rami aziendali delle fallite, composti dal personale, dai beni immateriali, certificazioni di qualità, sistemi informatici, procedure e licenze, autorizzazioni e quant'altro necessario alla gestione delle imprese ed aventi per scopo sociale quelli delle società fallite, nonché dai beni mobili, mobili registrati ed attrezzature di cui agli elenchi e registri cespiti si come forniti dal Commissario Prefettizio;
- la previsione che alla scadenza del contratto o nell'ipotesi di sua risoluzione l'affittuaria dovrà restituire immediatamente l'azienda entro il termine massimo di giorni 5, lasciando i beni ed i locali liberi da persone e cose che non siano di pertinenza delle aziende locate, il tutto pena l'applicazione di una penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- la previsione del divieto di subaffitto dei rami aziendali e dell'obbligo dell'affittuaria di gestire i rami aziendali senza alterarne la composizione e senza mutarne la destinazione per l'esclusivo svolgimento dell'attività;

- corresponsione di un canone locativo di € 15.000,00 mensili oltre IVA, da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 del mese, ivi incluso il primo canone che verrà corrisposto entro e non oltre il giorno 5.8.2021 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alle procedure fallimentari nella misura di 13.000,00 euro oltre IVA alla procedura relativa a Girgenti acque spa (rf 57/2021) e di euro 2.000,00 oltre IVA a Hydortecne srl (rf 58/2021), ferma restando la possibilità della Curatela di ribaltare al nuovo Gestore eventuali oneri, ad oggi non predeterminabili e noti, che dovessero spettare alla Proprietà dei locali in ragione dei contratti locativi in corso;
- la previsione di clausola risolutiva espressa nell'ipotesi di mancato pagamento del singolo canone alla sua scadenza e di inadempimento, totale o parziale, ad una qualsiasi clausola del contratto;
- il passaggio diretto ed immediato di tutti i lavoratori, nessuno escluso (ciò tenuto conto delle previsioni dell'articolo 173 del Dlgs. 152/2006, nonché dell'articolo 2112 c.c. e senza la preventiva procedura delineata dall'art. 47 della legge 428/1990);
- il trasferimento alla conduttrice delle scorte di magazzino, con obbligo della stessa di corrispondere alla Curatela, all'atto dell'utilizzo dei beni, il prezzo indicato nell'inventario offerto dal Commissario prefettizio; a tale scopo sarà fatto obbligo alla conduttrice di comunicare mensilmente l'elenco dei beni utilizzati e di eseguire, entro i 10 gg. successivi, il pagamento del corrispettivo;
- la possibilità per la Curatela di proseguire, in costanza di affitto di azienda, la redazione dell'inventario fallimentare;
- la previsione che la consegna dei rami aziendali alla conduttrice dovrà essere effettuata dal commissario prefettizio, attuale responsabile della gestione del SII, dandosi atto, al contempo, che anche la consegna degli impianti e delle reti dovrà essere condotta dallo stesso Commissario Prefettizio, ferma restando la legittimazione in capo alla Curatela di partecipare alle relative operazioni, al fine

di risolvere in contraddittorio eventuali conflitti e contrasti, e ciò a tutela degli interessi dei creditori;

- l'obbligo in capo ad AICA di trasmettere, all'esito delle operazioni di consegna dei beni aziendali da parte del Commissario Prefettizio, ed entro 5 giorni dalla conclusione di tali operazioni, l'elenco di tutti i cespiti, materiali ed immateriali, ricogniti, con l'espressa indicazione di eventuali difformità rispetto a quelli indicati negli elenchi forniti dal medesimo Commissario ed allegati all'atto di affitto;
- Restano espressamente esclusi dal contratto, tutti i crediti maturati in data anteriore alla stipula del contratto, l'immobile di proprietà di Girgenti acque spa sito in Naro NCEU fg 64 p.lle 1219 sub 4 e p.la 1220 sub 3, le disponibilità liquide delle società fallite, i rapporti bancari ivi inclusi quelli gestiti dal Commissario prefettizio, le partecipazioni detenute in altre società, i ratei ed i risconti nonché tutti i debiti delle società fallite, sorti o comunque riferibili al periodo anteriore alla data di efficacia del contratto di affitto, compresi i debiti verso il personale e tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trattamento di fine rapporto, mensilità aggiuntive maturate e non fruite, ferie e permessi residui alla data di trasferimento, eventuali straordinari, premi, differenze retributive a qualsiasi titolo riconosciute ai lavoratori per effetto di prestazioni rese fino alla data di stipula del contratto e non erogate;
- l'esclusione per i Fallimenti di ogni responsabilità ed obbligo nei confronti della conduttrice nell'ipotesi in cui, per un qualsiasi motivo, la Proprietà dei locali dovesse invocare o richiedere la risoluzione delle locazioni in corso;
- l'esclusione per i Fallimenti di ogni responsabilità ed obbligo nei confronti della conduttrice, della Proprietà dei locali, dei dipendenti e/o terzi per l'uso degli immobili;
- la previsione che l'importo indicato a titolo di canone mensile include l'uso della Curatela di alcuni spazi (almeno 4 stanze) degli uffici, onde consentire la

conservazione delle scritture e documentazione (contabile e non) di pertinenza dei fallimenti;

- la previsione che i canoni e le prestazioni periodiche per la erogazione di qualsiasi fornitura e somministrazione (a titolo esemplificativo: acqua, luce, telefono, gas) siano ad esclusivo carico dell’Affittuaria, che si obbliga a pagarli direttamente agli enti interessati e, qualora i rapporti siano sospesi o risolti anche per morosità, a stipulare direttamente i relativi contratti con gli Enti erogatori;
- la previsione che i rapporti di conto corrente intrattenuti dalle società fallite non fanno parte del perimetro aziendale oggetto dell’affitto;
- l’obbligo della conduttrice di assicurare la continuità dei contratti assicurativi in corso (a titolo esemplificativo ma non esaustivo RCA, polizze infortuni, RCT, etc...), provvedendo al pagamento dei premi;
- la previsione dell’esclusione del diritto di prelazione e che la retrocessione dell’azienda non comporti la responsabilità della procedura per debiti maturati sino alla retrocessione (art. 104*bis* ult. comma);
- la previsione che tutte le spese del contratto, comprese quelle notarili, di bollo e di registro, saranno a carico esclusivo dell’affittuaria;
- la previsione di un articolo da denominare “Diritto di ispezione e dovere di collaborazione”, contenente l’onere della Società Affittuaria di gestire le aziende senza modificarne la originaria destinazione e in modo da garantire l’efficienza dell’organizzazione e dei beni, attraverso il buon mantenimento di tutte le attrezzature rinvenute nello stato in cui si trovano e salvo il normale degrado d’uso, provvedendo alla loro manutenzione. A seguito della stipula del contratto l’affittuaria acconsente fin da ora che i dipendenti delle aziende affittate, appositamente individuati dalla Curatela, collaborino con il Fallimento nelle controversie pendenti tra le Società fallite e i soggetti terzi e, più in generale, nella gestione degli aspetti amministrativi e contabili delle medesime società, fornendo, a tal fine, le idonee strutture logistiche e le necessarie attrezzature strumentali. In particolare, l’Affittuaria si impegna, a seguito della stipula del presente contratto,

a consentire che, a richiesta delle Curatele, almeno due unità di personale, espressamente designate dalle Curatele, con adeguate conoscenze ed esperienze contabile e giuridica, prestino la propria collaborazione in favore delle procedure fallimentari in occasione degli accessi ad opera dei Curatori e dei relativi coadiutori senza onere alcuno a carico delle medesime Curatele. Le Curatele, purché concordati con l'affittuario, potranno inoltre procedere a controlli, ispezioni e verifiche gestionali e contabili delle aziende affittate, previo preavviso di 3 giorni, onde rilevare le modalità di esercizio dell'attività, la manutenzione dei beni e delle attrezzature ivi esistenti;

- il Foro competente per qualsivoglia controversia corrispondente al Tribunale di Palermo;
- la previsione che la Curatela mantenga la proprietà dei DATABASE e dei *server* delle società fallite e che in qualunque momento possa accedere ai sistemi informatici per gli scopi del proprio ufficio, con facoltà dell'affittuaria di utilizzare gli stessi strettamente per il periodo locativo con divieto di eseguirne *backup* totali o parziali e con divieto di alterare il loro contenuto;
- l'onere a carico dell'Affittuaria di eseguire tutte le comunicazioni previste dalla legge per il subentro nelle licenze, autorizzazioni, concessioni e quant'altro richiesto e necessario per la prosecuzione dell'attività d'impresa;
- la previsione che eventuali migliorie e addizioni non saranno riconosciute all'affittuaria, né la stessa potrà maturare alcunché a titolo di indennità sostitutiva dell'avviamento commerciale e del suo eventuale incremento;
- divieto di utilizzare i segni distintivi delle società fallite;
- rilevata, infine, la possibilità di apportare integrazioni e modifiche alle predette condizioni che tuttavia non siano in contrasto con la disciplina concorsuale e che non arrechino un maggiore aggravio economico per la Curatela; rilevato, infine, che - come più volte ribadito - la gestione del Commissario Prefettizio del SII della Provincia di Agrigento terminerà il prossimo 2 agosto 2021, è necessaria che il Giudice delegato autorizzi sin d'ora i Curatori a

procedere con l'apposizione dei sigilli, ex art. 84 l.f., e ad intraprendere la procedura di licenziamento collettivo, ove non si dovesse stipulare il predetto contratto di affitto di azienda;

visto l'art. 104**bis** l.f. e l'art. 41 l.f.

pqm

autorizza, in surroga al Comitato dei creditori, i Curatori dei fallimenti di Girgenti acque spa e di Hydortecne srl a stipulare il contratto di affitto di azienda alle condizioni indicate in parte motiva;

autorizza sin d'ora i Curatori a procedere all'apposizione dei sigilli ex art. 84 l.f. e ad intraprendere la procedura di licenziamento collettivo, ove non si dovesse pervenire alla stipula del contratto.

Si comunichi.

Palermo, 29/07/2021

Il giudice delegato

Vittoria Rubino

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.